

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 7 dicembre 2011)

Relatore di maggioranza: PAOLO PERAZZOLI
Relatore di minoranza: FRANCA ROMAGNOLI

sulle proposte di legge

- N. 59** a iniziativa del Consigliere D'Anna
presentata in data 22 dicembre 2010
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI"
- N. 69** a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 1 febbraio 2011
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N°23 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI"
- N. 120** a iniziativa del Consigliere Binci
presentata in data 18 luglio 2011
RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E
MODIFICHE ALLA L.R. 13 MARZO 1995, N.23
- N. 124** a iniziativa del Consigliere Pieroni
presentata in data 25 luglio 2011
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N.23 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI"
- N. 129** a iniziativa del Consigliere Solazzi
presentata in data 13 settembre 2011
RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE REGIONALE
- N. 131** a iniziativa dei Consiglieri Ciriaci, Marinelli
presentata in data 15 settembre 2011
DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI
- N. 135** a iniziativa del Consigliere Natali
presentata in data 6 ottobre 2011
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI"

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI"

RELAZIONE ORALE

TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 23/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è soppressa la lettera c).

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 23/1995 sono sopresse le seguenti parole: "e assegno vitalizio".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 23/1995 - Indennità di carica)

1. I commi 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 2 della l.r. 23/1995 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri che percepiscono un reddito lordo da lavoro uguale o superiore al 50 per cento dell'indennità di cui al comma 1, è ridotta del 25 per cento.

3. All'inizio di ciascuna legislatura regionale e, successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere, sulla base di un apposito modulo predisposto dall'amministrazione, è tenuto a presentare una dichiarazione, corredata dall'eventuale documentazione richiesta, da cui risulti :

- a) i redditi percepiti per lo svolgimento di una o più attività lavorative;
- b) gli incarichi ricoperti e gli emolumenti percepiti di cui all'articolo 2 bis;
- c) gli altri eventuali incarichi, funzioni o attività svolte, anche al fine di valutare la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità con il mandato di consigliere regionale;
- d) i carichi penali pendenti all'inizio della legislatura e, successivamente, le eventuali variazioni.

4. In caso d'inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di dieci giorni, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione provvede alla sospensione dell'erogazione dell'indennità di carica.

5. Ove le dichiarazioni di cui al comma 3 risultino incomplete o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dall'ordinamento vigente, l'Ufficio di presidenza dopo aver invitato il consigliere ad integrare la dichiarazione o a fornire spiegazioni in merito, può interdire la partecipazione dello stesso fino ad un massimo di dieci sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 23/1995, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

“5 bis. Delle misure adottate ai sensi del comma 5 è data comunicazione all'Assemblea.”.

Art. 3

*(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 23/95 -
Divieto di cumulo)*

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 23/1995 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis (Divieto di cumulo)

1. L'indennità di carica non può cumularsi con indennità, gettoni di presenza o compensi comunque denominati derivanti da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipa. La Regione provvede alla decurtazione dell'indennità di carica per un importo corrispondente alle somme percepite dal consigliere nell'esercizio di tali incarichi, per i periodi in cui si sia eventualmente determinato il cumulo.

2. L'indennità di carica non è corrisposta ai consiglieri e ai componenti della Giunta regionale che percepiscono un vitalizio per l'esercizio dei mandati di parlamentare italiano o europeo e di componente del Consiglio o della Giunta di altra Regione.

3. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale nei confronti di coloro che siano rieletti in Consiglio regionale o che siano nominati assessori regionali, è sospesa per tutta la durata del nuovo mandato. L'erogazione del vitalizio è ripristinata alla cessazione del mandato stesso.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale è altresì sospesa qualora il titolare venga eletto al Parlamento italiano o europeo e sia eletto o nominato, rispettivamente, nel Consiglio o nella Giunta di altra Regione; l'erogazione è ripristinata a seguito della cessazione dei mandati predetti.

5. Le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza.”.

Art. 4

*(Sostituzione dell'articolo 5 e
modifica del Capo II della l.r. 23/1995 -
Suppressione indennità di missione)*

1. L'articolo 5 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - (Rimborsi spese per missione)

1. I consiglieri e i componenti della Giunta

regionale per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta possono recarsi in missione al di fuori del territorio regionale e all'interno di quello nazionale, previa autorizzazione rispettivamente del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta, e in missione all'estero previa autorizzazione rispettivamente dell'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale. L'uso del mezzo aereo nelle missioni è comunque autorizzato dall'Ufficio di presidenza o dalla Giunta regionale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che si recano in missione spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, oppure un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, in caso di spostamento con autovettura propria. Gli stessi possono altresì richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio e il vitto nelle misure massime determinate dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale.

3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale disciplinano, per quanto di competenza, l'uso delle autovetture di servizio da parte dei Consiglieri e degli Assessori che ricoprono cariche ai sensi dello Statuto e per tutti gli altri casi particolari.

4. In caso di missione di durata non inferiore a ventiquattro ore, su richiesta dell'interessato, è consentita l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di cui al comma 2.

5. All'atto della liquidazione della missione, gli uffici competenti provvedono all'eventuale compensazione delle somme erogate a titolo di anticipazione.”.

2. Alla rubrica del Capo II della l.r. 23/1995 sono soppresse le parole: “indennità di missione”.

Art. 5

*(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 -
Rimborso spese trasporto)*

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 è abrogato.

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 le parole: “distanti più di 25 chilometri dalla sede del Consiglio” sono sostituite dalle parole: “diversi da quello in cui ha sede il Consiglio regionale”.

3. I commi 5, 6 e 6 ter dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 sono abrogati.

Art. 6

*(Modifica dell'articolo 3
e del Capo III della l.r. 23/1995 -
Suppressione vitalizi e assegni di reversibilità)*

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 e gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della l.r. 23/1995 sono abrogati. Nella rubrica del Capo III sono soppresse le parole "e assegno vitalizio".

Art. 7

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 2, e agli articoli 2, 5 e 6 si applicano a decorrere dalla X legislatura regionale, quelle di cui al comma 6 del presente articolo, all'articolo 1, comma 1, e agli articoli 3 e 4, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i Consiglieri eletti nelle legislature antecedenti alla X, la misura dell'assegno vitalizio e di reversibilità loro spettante è commisurata al periodo di mandato effettivamente svolto sino al termine della IX legislatura regionale.

3. I Consiglieri regionali in carica all'entrata in vigore della presente legge possono rinunciare all'assegno vitalizio entro 20 giorni dalla data in cui maturano il diritto alla riscossione dello stesso.

4. La rinuncia di cui al comma 3 deve essere comunicata al Presidente del Consiglio regionale e comporta la restituzione delle somme trattenute ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 23/1995 e di quelle eventualmente versate ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge, senza interessi né rivalutazione monetaria. Tali somme sono corrisposte a far data dal mese di febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta.

5. Dal mese successivo a quello di comunicazione della rinuncia al vitalizio, nei confronti del consigliere in carica cessano le trattenute di cui al comma 2 dell'articolo 3 e di cui all'articolo 16 della l.r. 23/1995.

6. E' abrogato l'articolo 38 della l.r. 31 ottobre 2011, n. 20. Sono fatti salvi i diritti sorti sulla base delle norme predette.

7. I Consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, anche a prescindere dalla rinuncia al vitalizio, possono rinunciare all'assegno di reversibilità di cui all'articolo 16 della l.r. 23/1995. Si osservano per quanto attiene ai tempi e alle altre modalità di restituzione dei contributi versati a tale titolo, le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5, in quanto applicabili.

Art. 8*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Proposta di legge n. 59
a iniziativa del Consigliere D'Anna
presentata in data 22 dicembre 2010**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13
MARZO 1995, N. 23
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTA-
MENTO INDENNITARIO
DEI CONSIGLIERI REGIONALI”**

Art. 1
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
- a) i commi 2 e 3 dell'articolo 3 e gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali);
 - b) l'articolo 34 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2005);
 - c) il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2002, n. 6 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione - Finanziaria 2002).

Art. 2
(Disposizioni transitorie e finali)

1. I consiglieri che già percepiscono l'assegno vitalizio continuano a percepirlo secondo gli importi attualmente in godimento, senza alcuna rivalutazione o incremento previsto dalla l.r. 23/1995.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla decima legislatura.

**Proposta di legge n. 69
a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 1 febbraio 2011**

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 13
MARZO 1995, N° 23
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTA-
MENTO INDENNITARIO
DEI CONSIGLIERI REGIONALI”**

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, in adesione alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, ridetermina il trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali.

Art. 2
(Modifica all'articolo 2 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (“Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali”) è sostituito dal seguente:

“1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 35 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati”.

Art. 3
(Modifica all'articolo 4 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 4 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Indennità di funzione)

1. Ai consiglieri regionali che svolgono determinate funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'articolo 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei deputati:

- a) Presidente della Giunta regionale e Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa regionale, indennità di funzione pari al 15 per cento;
- b) vicepresidente della Giunta regionale, indennità di funzione pari al 10 per cento;
- c) componenti della Giunta regionale e vicepresidenti del Consiglio - Assemblea legislativa regionale, indennità di funzione pari al 5 per cento.

2. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. A coloro che svolgono più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole”.

Art. 4*(Disposizioni transitorie)*

1. Per i consiglieri in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura continuano ad applicarsi le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in detta legislatura.

2. Per i consiglieri rieletti nella X legislatura o nelle legislature successive, l'ulteriore esercizio del mandato consiliare non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato nelle legislature precedenti in ordine all'assegno vitalizio.

Art. 5*(Abrogazioni)*

1. Con decorrenza dalla X legislatura regionale, alla l.r. 23/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nell'articolo 1, comma 1, lettera d), e nella intitolazione del Capo III sono soppresse le parole "e assegno vitalizio";
- b) sono abrogati: l'articolo 3, commi 2 e 3, e gli articoli da 9 a 16 compresi.

**Proposta di legge n. 120
a iniziativa del Consigliere Binci
presentata in data 18 luglio 2011**

**RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
INDENNITARIO
DEI CONSIGLIERI REGIONALI E MODIFICHE
ALLA L.R. 13 MARZO 1995, N.23**

Art. 1

*(Riduzione delle indennità di carica e
di funzione)*

1. Le indennità di carica di cui agli articoli 2 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) e 2 della l.r. 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali), e di funzione di cui all'articolo 4 della l.r. 23/1995 sono ridotte del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 23/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 le parole "65 per cento" sono sostituite dalle parole "30 per cento".

Art. 3

*(Abrogazione dell'istituto
dell'assegno vitalizio regionale)*

1. A decorrere dalla X° legislatura è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui al Capo III° della l.r. 23/1995.

2. Ai consiglieri regionali in carica nella IX° legislatura o cessati dal mandato entro la medesima legislatura si applicano le disposizioni inerenti all'assegno vitalizio di cui alla normativa vigente all'epoca del loro mandato.

3. Ai consiglieri regionali rieletti nella X° legislatura o in legislature successive tale ulteriore mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto maturato ai sensi del comma 2.

Art. 4

(Destinazione della minore spesa)

1. Le risorse derivanti dalla minor spesa sostenuta dall'Ente regionale a seguito dell'applicazione di quanto previsto dalla presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo regionale per le Politiche Sociali.

Art.5*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 9,10,11,12,13,14,15,16 e 17 della l.r.23/1995;
- b) le lettere a) e b) dell'articolo19 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge Finanziaria 2006).

Art. 6*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Proposta di legge n. 124
a iniziativa del Consigliere Pieroni
presentata in data 25 luglio 2011**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13
MARZO 1995, N.23
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTA-
MENTO INDENNITARIO
DEI CONSIGLIERI REGIONALI”**

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 23/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) le parole “65 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r.23/1995 le parole “60 anni di età” sono sostituite dalle seguenti: “65 anni di età”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 23/95, è inserito il seguente:

“2 bis. L'assegno vitalizio non è comunque cumulabile con altro trattamento vitalizio derivante dall'incarico di parlamentare nazionale od europeo.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 10 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Misura dell'assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio è determinato nella misura del 25 per cento dell'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 spettante ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno medesimo.”.

Art. 4

(Norma transitoria)

1. L'articolo 1 si applica a decorrere dalla X legislatura regionale. Esso non produce effetti giuridici ed economici in ordine agli assegni vitalizi erogati o maturati entro la IX legislatura.

2. Gli articoli 2, 3 e 5 si applicano ai consiglieri eletti per la prima volta nelle legislature successive a quelle in cui entra in vigore la presente legge.

Art. 5
(Abrogazioni)

1. L'articolo 16 della l.r. 23/95 è abrogato.
2. L'articolo 9 della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008) è abrogato.

**proposta di legge n. 129
a iniziativa del Consigliere Solazzi
presentata in data 13 settembre 2011**

**RIDUZIONE DELLE SPESE
DI FUNZIONAMENTO
DELL'ISTITUZIONE REGIONALE**

CAPO I

**Modifiche alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23
"Disposizioni in materia di trattamento
indennitario dei consiglieri regionali"**

Art. 1

(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 1 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente :

"Art. 1 (Trattamento indennitario dei consiglieri regionali)

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione;
- c) indennità differita di reinserimento."

Art. 2

*(Modifica dell'articolo 2
e dell'articolo 15 della l.r. 23/1995)*

1. I commi 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 2 della l.r. 23/1995 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La misura dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali che, durante il mandato, svolgono un lavoro dipendente o autonomo, o che godono di un trattamento economico di quiescenza, è ridotta della metà.

3. L'indennità di carica non può cumularsi con indennità, gettoni di presenza o compensi comunque denominati derivanti da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. La Regione provvede alla decurtazione dell'indennità di carica per un importo corrispondente alle somme percepite dal consigliere nell'esercizio di tali incarichi, per i periodi in cui si sia eventualmente determinato il cumulo.

4. L'indennità di carica non è corrisposta ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta che abbiano diritto a percepire un vitalizio per l'esercizio dei mandati di consigliere e di assessore regionale, di parlamentare italiano ed europeo.

5. All'inizio di ciascuna legislatura regionale e, successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere, sulla base di un apposito modulo predisposto dall'amministrazione, è tenuto a depositare una dichiarazione, corredata dall'eventuale documentazione richiesta, da cui risulti :

- a) l'attività lavorativa svolta;
- b) il trattamento economico di quiescenza;
- c) gli incarichi ricoperti di cui ai commi 3 e 4;
- d) altri eventuali incarichi, funzioni o attività svolte, anche al fine di valutare la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità con il mandato di consigliere regionale;
- e) i carichi penali pendenti.

6. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di dieci giorni, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione provvede alla sospensione dell'erogazione dell'indennità di carica.

7. Ove le dichiarazioni di cui al comma 5 risultino incomplete o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dall'ordinamento vigente, l'Ufficio di presidenza, dopo aver invitato il consigliere ad integrare la dichiarazione o a fornire spiegazioni in merito, può interdire la partecipazione dello stesso fino ad un massimo di dieci sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari.

8. Delle misure adottate ai sensi del comma 7 è data comunicazione all'assemblea.”.

2. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 23/1995 è abrogato.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 3 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Trattenute sull'indennità di carica)

1. Sull'indennità di carica lorda di cui all'articolo 2 è disposta una trattenuta obbligatoria pari al 25 per cento per la corresponsione dell'indennità differita di reinserimento di cui all'articolo 17 bis e per concorrere al finanziamento delle spese regionali relative al funzionamento degli organi politico istituzionali.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 5 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Rimborsi spese per missione)

1. Ai consiglieri e ai componenti della Giunta regionale che per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta si

rechino in missione, autorizzata rispettivamente dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Giunta, fuori del territorio regionale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero una indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, in caso di spostamento con autovettura propria.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio e il vitto nelle misure massime determinate, d'intesa, dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale.

3. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale disciplinano, per quanto di competenza, l'uso delle autovetture di servizio da parte dei consiglieri che ricoprono cariche ai sensi dello Statuto e per tutti gli altri casi particolari.

4. In caso di missione di durata non inferiore a ventiquattro ore, su richiesta dell'interessato, è consentita l'anticipazione da parte dell'economo del Consiglio di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di cui al comma 1 e 2.

5. All'atto della liquidazione della missione, gli uffici competenti provvedono all'eventuale compensazione delle somme erogate a titolo di anticipazione.”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995, è abrogato.

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 le parole: “distanti più di 25 chilometri dalla sede del Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “diversi da quello in cui ha sede il Consiglio regionale”.

3. I commi 5, 6 e 6 ter dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 sono abrogati.

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 23/1995)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 23/95, è inserito il seguente:

“Art. 6 bis (Riduzione dei rimborsi spese di soggiorno e trasporto in base alle presenze)

1. La diaria di cui al comma 1 e il rimborso forfettario delle spese di trasporto di cui al comma 3 dell'articolo 6 sono corrisposti per intero ove i consiglieri e i componenti della Giunta regionale si rechino presso le rispettive sedi almeno diciassette giorni ogni mese. Sono conteggiate nel novero delle presenze anche le missioni effettuate al di fuori del terri-

torio regionale ai sensi dell'articolo 5 e all'interno del territorio regionale in ragione della specifica carica ricoperta, previa autorizzazione rispettivamente del Presidente del Consiglio e della Giunta regionale. L'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale definiscono d'intesa le modalità per la rilevazione delle presenze dei consiglieri e dei componenti della Giunta stessa.

2. Ove le presenze del consigliere e del componente della Giunta risultino inferiori a quelle previste al comma 1, è applicata per ogni assenza una decurtazione pari ad 1/17 dell'importo complessivo risultante da metà delle somme spettanti a titolo di diaria e dalle somme spettanti a titolo di rimborso forfettario delle spese di trasporto, di cui rispettivamente al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 6.

3. Nei periodi di pausa istituzionale dei lavori del Consiglio e della Giunta regionale, determinati dai rispettivi Presidenti e coincidenti di norma con le ferie estive e con il periodo antecedente alla rielezione degli organi statutari, all'importo mensile complessivo risultante da metà delle somme corrisposte a titolo di diaria e dalle somme corrisposte a titolo di rimborso forfettario delle spese di trasporto di cui al comma 2, è applicata una riduzione forfettaria del 25 per cento. Non si dà luogo a tale riduzione ove, in base alle presenze effettive del consigliere e del componente della Giunta, risulti, ai sensi del comma 2, il diritto ad un rimborso maggiore.

4. Ove il consigliere o il componente della Giunta per ragioni della carica ricoperta utilizzi l'autovettura di servizio, o risieda nel comune ove ha sede l'organo di appartenenza, le decurtazioni previste ai commi 2 e 3 si applicano sulla metà dell'importo della diaria di cui al comma 1 dell'articolo 6.”.

Art. 7

(Suppressione dell'istituto della reversibilità)

1. L'istituto della reversibilità agli eredi di parte dell'assegno vitalizio spettante al consigliere è soppresso ed è conseguentemente abrogato l'articolo 16 della l.r. 23/1995.

2. I consiglieri che nel corso della IX legislatura regionale si siano avvalsi della possibilità prevista dal citato articolo 16 della l.r. 23/1995 hanno diritto alla ripetizione delle somme versate.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, sono fatti salvi i diritti alla corresponsione degli assegni di reversibilità già maturati alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle disposizioni previgenti.

Art. 8

*(Inserimento articolo 17 bis nella l.r. 23/1995
- Indennità differita di reinserimento)*

1. La rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: "Indennità differita di reinserimento" e gli articoli 8, 8 bis, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 comma 2, e 17 della l.r. 13/1995 sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 17 della l.r. 23/1995 è inserito il seguente:

"Art. 17 bis (Indennità differita di reinserimento)

1. Al consigliere regionale che cessa dal mandato, al fine di compensare l'allontanamento dal mondo del lavoro e consentirne l'eventuale reinserimento, è corrisposta un' indennità mensile differita di importo pari alla decurtazione effettuata ai sensi dell'articolo 3.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al consigliere per un periodo corrispondente all'effettiva durata del mandato regionale e comunque per un numero di anni non superiore a dieci.

3. La corresponsione dell'indennità differita di reinserimento è sospesa in caso di rielezione alla carica di consigliere regionale o di elezione alla carica di parlamentare italiano o europeo, per tutta la durata dei relativi mandati.

4. In caso di rielezione alla carica di consigliere regionale non immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico, si procede alla rideterminazione dell'indennità differita di reinserimento, sommando tutti gli anni dei singoli mandati regionali, tenendo conto delle somme già corrisposte a tale titolo e del relativo periodo di corresponsione, che non potrà comunque superare la durata massima di dieci anni."

Art. 9

(Suppressione dell'opzione per il trattamento economico più favorevole)

1. L'articolo 19 della l.r. 23/1995 è abrogato.

Art. 10

(Decorrenza e disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 8 e 9 si applicano a decorrere dalla X legislatura regionale.

2. Le disposizioni di cui alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni nel testo previgente rispetto alla modifiche introdotte con la presente legge, continuano ad applicarsi agli ex consiglieri e ai consiglieri eletti nelle legislature antecedenti alla X, con eccezione delle disposizioni di cui agli artico-

li 2, 4, 5, 6 e 7, applicabili a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I consiglieri regionali eletti nelle legislature antecedenti alla X che non abbiano ancora percepito l'assegno vitalizio e l'indennità di fine mandato possono optare, entro sei mesi dall'inizio della X legislatura regionale, in luogo dei predetti trattamenti, per l'indennità differita di reinserimento secondo la normativa prevista dall'articolo 8.

CAPO II

Riduzione delle spese di funzionamento dei gruppi consiliari e della dirigenza

Art. 11

(Riduzione dei contributi spettanti ai gruppi)

1. I contributi fissi, variabili e quelli finalizzati allo svolgimento dell'attività convegnistica spettanti ai gruppi consiliari sulla base di quanto previsto dall'articolo 1 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti di un terzo.

2. Resta ferma per quanto non diversamente disposto dal comma 1, la disciplina di cui allo stesso art. 1 della LR 34/1988.

Art. 12

(Limiti massimi dei compensi dei direttori e dirigenti regionali)

1. I compensi percepiti dai direttori e dai dirigenti della Regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti non possono nel loro complesso superare il trattamento economico del Presidente della Giunta e dell'Assemblea legislativa regionale, al netto dell'eventuale rimborso delle spese di trasporto di cui al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995, nel testo modificato dalla presente legge.

CAPO III

Entrata in vigore

Art. 13

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

**Proposta di legge n. 131
a iniziativa dei Consiglieri Ciriaci, Marinelli
presentata in data 15 settembre 2011**

**DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO
INDENNITARIO
DEI CONSIGLIERI REGIONALI**

**CAPO I
Indennità**

Art. 1

*(Trattamento indennitario dei
consiglieri regionali)*

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione.

Art. 2

(Indennità di carica)

1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 65 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati.

2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o sono sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipa.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultano gli eventuali incarichi indicati al comma 2 e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, oppure una dichiarazione negativa.

4. In caso di inadempienza all'obbligo indicato al comma 3, il Presidente dell'Assemblea legislativa diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente dell'Assemblea legislativa informa l'assemblea.

5. Entro novanta giorni dall'atto della proclamazione ciascun consigliere è tenuto a depositare presso l'Ufficio di Presidenza la certificazione aggiornata degli eventuali carichi pendenti.

Art. 3

(Indennità di funzione)

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità

prevista all'articolo 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei deputati:

- a) Presidente dell'Assemblea legislativa regionale e Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 15 per cento;
- b) Vicepresidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 10 per cento;
- c) componenti della Giunta regionale e vicepresidenti dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 5 per cento;
- d) segretari dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 10 per cento;
- e) presidenti delle commissioni assembleari: indennità di funzione pari al 10 per cento;
- f) vicepresidenti delle commissioni assembleari: indennità di funzione pari al 5 per cento.

2. Le indennità indicate al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolge più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

Art. 4

(Corresponsione delle indennità e dei rimborsi connessi alla carica di consigliere)

1. L'indennità di carica e l'indennità di funzione, sono corrisposte a partire dalla prima seduta successiva alla elezione dell'Assemblea legislativa e fino al giorno immediatamente antecedente alla prima seduta dell'Assemblea della legislatura successiva.

2. Le indennità indicate al comma 1 ed i rimborsi di cui all'articolo 6 non sono corrisposti al consigliere regionale nel periodo in cui svolga cariche o funzioni incompatibili con quella di consigliere regionale a meno che egli opti per il mandato di consigliere e a condizione che non abbia nello stesso periodo percepito altri emolumenti per la carica o funzione incompatibile.

3. Le indennità indicate al comma 1 ed i rimborsi di cui all'articolo 6 non sono inoltre corrisposti nel periodo antecedente alla dichiarazione di annullamento delle elezioni da parte dell'Assemblea legislativa regionale per accertata ineleggibilità alla carica di consigliere regionale.

Art. 5

(Ammontare massimo degli emolumenti)

1. L'ammontare massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere ai consiglieri

regionali a titolo di indennità di carica e indennità di funzione non può comunque superare l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento.

2. In caso di superamento del limite indicato al comma 1, l'Ufficio di presidenza o la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, accertatene le cause, apportano le riduzioni necessarie ai singoli emolumenti da corrispondere, a partire dalle indennità di funzione.

3. Del provvedimento di riduzione è data preventiva informazione ai soggetti interessati, e nel caso di provvedimento generale, ai presidenti dei gruppi assembleari.

Art. 6

(Rimborsi spesa)

1. Ai consiglieri regionali che per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta si recano in missione, autorizzata dal Presidente dell'Assemblea legislativa, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura massima determinata dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

Art. 7

(Assicurazione contro gli infortuni)

1. Ciascun consigliere è assicurato contro gli infortuni secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.

2. Il costo della polizza assicurativa è coperto mediante una trattenuta obbligatoria nella misura dello 0,60 per cento dell'indennità indicata all'articolo 2. La quota restante del costo della polizza è a carico del bilancio regionale.

3. L'ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa provvede a stipulare convenzioni con idoneo istituto assicurativo e ad effettuare le trattenute indicate al comma 2, nonchè ad aggiornare i massimali ogni qualvolta si registri un incremento del valore assoluto della trattenuta indicata al comma 2.

4. Le disposizioni indicate al comma 2 si applicano ai consiglieri in carica sino al rinnovo dell'Assemblea legislativa o del suo anticipato scioglimento o del periodo previsto dall'articolo 4, comma 3. Per i consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima di tali date, tali disposizioni valgono fino alla data di cessazione.

CAPO II

Collocamento in aspettativa di dipendenti di

**pubbliche amministrazioni eletti alla carica
di consigliere regionale e
sospensione dalla carica di consigliere**

Art. 8

(Collocamento in aspettativa)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. L'Assemblea legislativa dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni di appartenenza per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

Art. 9

(Opzione sul trattamento economico)

1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 8 possono optare, in luogo dell'indennità di carica, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

2. Nel caso dell'opzione indicata al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

3. L'opzione indicata al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa; se effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.

Art. 10

*(Sospensione delle indennità
e assegno alimentare)*

1. La corresponsione delle indennità dovute ai consiglieri ai sensi della presente legge è sospesa in caso di sospensione dalla carica disposta dall'Autorità giudiziaria.

2. Nelle ipotesi prevista al comma 1, al consigliere spetta per il periodo di sospensio-

ne, un assegno alimentare pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale del settanta per cento.

3. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento al soggetto sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato ai sensi del comma 2 e l'indennità di carica nonché, se dovuta, di funzione.

CAPO III

Norme transitorie e finali

Art. 11

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2015, mediante impiego delle risorse che saranno iscritte nelle UPB 10101 e 10201 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 2015 e successivi.

Art. 12

(Norme transitorie)

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano ai consiglieri eletti nella legislatura successiva alla X.

2. Ai consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 ancorché abrogata.

3. Per i consiglieri rieletti nelle legislature successive alla X l'ulteriore esercizio del mandato consiliare non produce effetti giuridici ed economici ulteriori rispetto a quanto già maturato nelle legislature precedenti in ordine all'assegno vitalizio e all'indennità di fine mandato.

Art. 13

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) la l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali);
- b) l'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 35 (Modifica della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 avente per oggetto: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali");
- c) l'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 55 (Semplificazione delle procedure dettate da leggi regionali di spesa);
- d) l'articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 12 Provvedimento generale di

- rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998);
- e) l'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2002, n. 6 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge Finanziaria 2002);
 - f) il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l'anno 2002);
 - g) l'articolo 34 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2005);
 - h) l'articolo 12 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007);
 - i) l'articolo 23 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009);
 - l) l'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione. Legge Finanziaria 2011).

**Proposta di legge n. 135
a iniziativa del Consigliere Natali
presentata in data 6 ottobre 2011**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEG-
GE REGIONALE
13 MARZO 1995, N. 23
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTA-
MENTO INDENNITARIO
DEI CONSIGLIERI REGIONALI”**

Art.1

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 13 marzo 1995, n.23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

“1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto sessantacinque anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“2. L'assegno vitalizio non è cumulabile con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante a qualsiasi titolo al consigliere cessato dal mandato.”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 10 della l.r.23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art.10 (Misura dell'assegno vitalizio)

1. Ogni consigliere regionale a decorrere dal termine della presente legislatura 2010-2015, raggiunta l'età di sessantacinque anni, percepirà un assegno vitalizio pari a euro 594,64 mensili, non cumulabile con altra eventuale indennità di quiescenza.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 14 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art.14 (Restituzione dei contributi versati)

1. Il consigliere che cessa dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi; analo-

ga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere in caso di decesso.

2. Gli eredi del consigliere, deceduto prima di aver maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, possono chiedere la restituzione, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi, dei contributi versati dal consigliere medesimo.

3. La restituzione dei contributi è effettuata secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 17 della l.r. 23/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 23/1995 le parole: “o di reversibilità” sono soppresse”.

Art. 5

(Abrogazione)

1. L'articolo 16 della l.r. 23/1995 è abrogato.